

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione V - Sentenza del 9 aprile 2015, n. 1818.

*In materia elettorale si deve applicare il principio della "strumentalità delle forme" secondo cui l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi essenziali che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale è prefigurato il singolo atto. Le mere irregolarità, dalle quali non derivano pregiudizio per le garanzie né compressione della libera espressione del voto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni. Costituisce mera irregolarità la mancata indicazione del luogo e della data di nascita dei sottoscrittori, a maggior ragione quando sia indicato invece il numero del documento.*

Omissis

6b Nessun dubbio è possibile sulla circostanza che l'art. 28 del d.P.R. n. 570/1960, come il successivo art. 32, richieda che la firma dei sottoscrittori delle liste sia apposta su appositi moduli recanti, oltre che il contrassegno, e il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, anche *"il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi"*.

Occorre però tenere nel debito conto che, come più volte affermato da questa Sezione (cfr. le decisioni 11 gennaio 2011, n. 81; 24 agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008, n. 5911; 17 settembre 2008, n. 4373; 7 novembre 2006, n. 6545), gli artt. 28, 32 e 33 del citato Testo Unico, che disciplinano appunto la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono previsioni dettagliate sulle modalità da seguire e, soprattutto, sulle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria dogmatica delle c.d. "forme sostanziali".

In materia deve perciò farsi piuttosto applicazione del principio di "strumentalità delle forme" del procedimento elettorale (in tal senso v. da ultimo la decisione della Sezione 26 aprile 2011, n. 2453), canone alla stregua del quale, come è noto, l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il singolo atto è prefigurato, mentre non possono comportare l'annullamento delle stesse operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto (cfr. C.d.S., V, 23 giugno 2014; 19 giugno 2012, n. 3557).

6c In applicazione di questa impostazione, la Sezione ha più volte affermato - e in questa sede non può che ribadire - che l'indicazione completa delle generalità personali, e segnatamente quella di data e luogo di nascita, è necessaria con riferimento ai candidati delle liste (cfr. le decisioni 17 aprile 2012, n. 2203; 20 marzo 2010, n. 1300; 14 novembre 2006, n. 6683; 2005, n. 5011).

La norma che tanto dispone persegue lo scopo di consentire che i sottoscrittori siano ben consci della lista che si accingono a presentare, occorrendo evitare che gli elettori possano firmare su un foglio che non sia idoneo a permettere il proprio collegamento logico a una specifica formazione politica, e, quindi, senza consapevolezza di quale lista si tratti e della sua concreta composizione.

6d Un discorso diverso e meno rigido può però essere applicato, proprio in forza del principio di strumentalità delle forme, rispetto all'indicazione della data e del luogo di nascita dei semplici sottoscrittori.

La *ratio* della norma che impone tale indicazione è qui semplicemente quella dell'esatta e sicura identificazione dei sottoscrittori, scopo rispetto al quale la relativa indicazione è soltanto strumentale.

Si può allora subito osservare che nel caso di specie il conseguimento dello scopo perseguito dal legislatore era in partenza già assicurato.

Infatti, per ciascun sottoscrittore, pur non essendo stati indicati data e luogo di nascita, erano stati pur sempre annotati gli specifici estremi di un documento personale di identità, che tali elementi per definizione recava: sicché almeno indirettamente anche le dette indicazioni erano state con ciò fornite.

Per di più, in corrispondenza di ciascuna sottoscrizione vi era stata una rituale autentica notarile, formalità che appunto presuppone il previo accertamento dell'identità del firmatario (cfr. infatti l'art. 21 cpv. d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Gli appellati hanno inoltre esposto - senza suscitare contestazioni - che in occasione della presentazione della lista era stato allegato un certificato collettivo di iscrizione nelle liste elettorali di tutti i sottoscrittori (che difatti figura in atti con la data del 24 aprile 2014), il quale riportava, a sua volta, luogo e data di nascita dei soggetti in

esso elencati.

Né è irrilevante aggiungere, infine, che parte appellante non ha allegato eventuali ipotesi di omonimia, né tantomeno fornito un principio di prova intorno ad esse, o posto altrimenti in discussione l'effettiva corrispondenza dei sottoscrittori risultanti dai moduli compilati, rispetto ai nominativi portati dal certificato collettivo di iscrizione nelle liste che agli stessi moduli era stato allegato.

Il che conferma che nel caso concreto è indiscusso l'avvenuto accertamento dell'identità dei sottoscrittori, e perciò il conseguimento dello scopo avuto di mira dal legislatore.

È pertanto infondata la censura dell'appellante, che è risultata di natura puramente formale e non invalidante, facendo su di essa premio il canone della *"più ampia partecipazione democratica alla competizione elettorale"*, rettamente valorizzato dalla Sottocommissione elettorale.

*Omissis*